



Comune di Veglie

Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA IMU E TARI**
art. 1 commi 102-110, Legge 30 dicembre 2025, n.199 (Legge di Bilancio 2026)



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____

Indice

Articolo 1	3
Oggetto e finalità del regolamento.....	3
Articolo 2	3
Ambito soggettivo	3
Articolo 3	3
Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 4	3
Procedura per la definizione agevolata.....	3
Articolo 5	4
Misura dell'agevolazione	4
Articolo 6	4
Modalità di versamento degli importi dovuti e perfezionamento della definizione agevolata	4
Articolo 7	5
Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	5
Articolo 8	5
Decadenza della definizione agevolata	5
Articolo 9	5
Trattamento dei dati personali	5
Articolo 10	5
Entrata in vigore	5

Articolo 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art.1, commi 102-110, della legge n. 199 del 30 dicembre 2025, e con le forme di cui all'art.52, commi 1 e 2 del D. Lgs.15 dicembre 1997, n.446, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie gestite dagli enti locali, in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) e Tassa sui Rifiuti (TARI).
2. Sono esclusi dalla definizione agevolata:
 - a. l'imposta municipale propria dovuta allo Stato con il codice 3925;
 - b. gli atti impositivi o di contestazione che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo;
 - c. le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite per effetto di sentenze definitive;
 - d. le controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia tributaria, relative ad atti del Comune di Veglie;
 - e. i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi.
3. Le finalità dell'istituto sono:
 - a. il miglioramento dei livelli di riscossione;
 - b. la riduzione dei residui e dei crediti di difficile esigibilità;
 - c. la deflazione del contenzioso.

Articolo 2

Ambito soggettivo

1. Possono accedere alla definizione agevolata i soggetti passivi/obbligati (contribuenti o debitori) e i coobbligati, anche in solido, che alla data di presentazione dell'istanza risultino destinatari di avvisi di accertamento e /o atti di contestazione non definitivi per avvenuto pagamento delle somme o per avvenuta iscrizione nei ruoli coattivi;
2. L'accesso è consentito anche in presenza di piani di rateazione in corso, nei termini di coordinamento di cui all'art. 7.

Articolo 3

Oggetto della definizione agevolata

1. Sono definibili in via agevolata i debiti contenuti in avvisi di accertamento esecutivi disciplinati dal comma 792 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, relativi a: IMU 2019-2020-2021, TARI 2019-2020-2021

Articolo 4

Procedura per la definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro il **30 settembre 2026**, apposita istanza redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dei rapporti tributari relativi a tutte le annualità definibili per ciascuna imposta ammessa (IMU e TARI).
2. Il modello di istanza è messo a disposizione sul sito Internet Istituzionale nella sezione "Modulistica".

3. Nell'istanza, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento a partire dall'annualità meno recente e per le altre annualità definibili;
4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.
5. La rateizzazione è concessa secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio come da schema seguente:

Schema previsto dall'Ente		
	rate mensili minimo	rate mensili massimo
fino 100,00 €	Nessuna dilazione	
Da 101,00 a 1000,00 €	2	10
Da 1001,00 a 3.000,00 €	5	12
Da 3.001,00 a 6.000,00 €	13	24
Da 6.001,00 a 20.000,00 €	25	36
Oltre 20.000,00 €	37	72

6. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è pari o superiore ad € 20.000,00 la concessione del pagamento rateale è subordinata alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge e specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzati al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici, che copra l'intero importo comprensivo degli interessi, ed avente la scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata così come individuata nel provvedimento di rateazione. La suddetta garanzia deve inderogabilmente contenere tra le clausole contrattuali:
 - a) l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b) l'espressa rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 C. C.;
 - c) l'immediata operatività a semplice richiesta del Comune;
 - d) la condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune.

Articolo 5

Misura dell'agevolazione

1. L'agevolazione è determinata con esclusione integrale delle sanzioni e degli interessi, con conferma delle spese di notifica;
2. L'agevolazione è riconosciuta solo a fronte di istanza valida e del rispetto integrale delle condizioni di pagamento.

Articolo 6

Modalità di versamento degli importi dovuti e perfezionamento della definizione agevolata

1. Il Comune notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art. 4 comma 1, comunicazione con l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
2. Le somme dovute a titolo di definizione agevolata possono essere regolarizzate in unica soluzione, entro il **31 ottobre 2026**, ovvero rateizzate attenendosi ai criteri di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Articolo 7

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della istanza di definizione agevolata, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 8

Decadenza della definizione agevolata

1. Il contribuente decade dai benefici della definizione agevolata in caso di:
 - a. mancato pagamento, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata ovvero di una rata oltre il termine di 7 giorni dalla data di scadenza;
 - b. irregolarità essenziali dell'istanza non sanate entro il termine assegnato;
 - c. dichiarazioni mendaci o utilizzo di documentazione falsa;
2. La decadenza è dichiarata con provvedimento dell'Ufficio Tributi notificato al contribuente, contenente il ricalcolo del dovuto in via ordinaria.
3. In caso di decadenza:
 - a. gli importi versati sono acquisiti a titolo di acconto sul dovuto complessivo;
 - b. si applicano sanzioni e interessi nella misura ordinaria per l'importo residuo;
 - c. riprendono o possono essere avviate le procedure di riscossione coattiva per il residuo;
 - d. non è dovuto alcun rimborso delle somme versate.
4. È esclusa la riammissione alla definizione, salvo errore materiale riconosciuto dall'Ufficio o forza maggiore documentata.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene per finalità istituzionali connesse alla gestione delle entrate e della definizione agevolata, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
2. Il titolare del trattamento è il Comune di Veglie, responsabili e incaricati sono individuati secondo l'organizzazione interna.

Articolo 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.